

RIVISTA ITALIANA  
PER LE  
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

7  

---

2016



JOVENE EDITORE

# INCONTRI DI STUDIO

Interventi al Seminario della Facoltà di Giurisprudenza su

*Pubblico e privato nell'esperienza giuridica*

28 ottobre 2016

## Pubblico e privato: spigolature di un civilista

---

Enrico del Prato

SOMMARIO: 1. Il declino di una tradizione. – 2. Pubblico come inderogabile. I livelli della disciplina cogente. – 3. Inderogabilità *de relato*. Ordine pubblico e buon costume. Dal buon costume alla dignità della persona. – 4. Uffici di diritto privato. – 5. Gli *status*: lo *status* come effetto negoziale. – 6. Sussidiarietà sociale.

1. Distinguere pubblico e privato è una prospettiva di indagine e di sistemazione degli studi giuridici; sarebbe errato radicalizzarla impiegandola per creare contrapposizioni, tracciare demarcazioni, edificare steccati. Occorre accantonare la tentazione di credere che le materie in cui è sezionato lo studio del diritto rappresentino settori indipendenti ed autonomi. La *sedes materiae* di una norma non è indice rivelatore di qualche sua particolare caratteristica.

La distinzione tra pubblico e privato può attecchire in modo diverso quando l'aggettivo "pubblico" non riguarda un settore degli interessi regolati, ma riguarda i soggetti e i beni. Qui il carattere pubblico può generare un diverso regime giuridico, istituendo deviazioni, prerogative, immunità dal diritto privato. Questo rappresenta il diritto "comune", destinato ad operare per tutti, mentre quel segmento del diritto pubblico che regola i rapporti intersoggettivi derogava al diritto privato attraverso discipline speciali, legittime in quanto giustificate dai *munera* pubblicistici.

Certo, quella tra diritto pubblico e diritto privato è una demarcazione che va affievolendosi. Non si può fondare sulle finalità – generali o particolari – di una disciplina, perché qualsiasi disciplina, in senso più o meno intenso, persegue finalità di interesse generale. Non sulla natura dei soggetti, perché anche enti pubblici soggiacciono alla disciplina privatistica, e al contempo soggetti sostanzialmente pubblici hanno veste privata. Anche i privati, poi, possono svolgere attività pubbliche mediante concessioni o assumendo direttamente la gestione di interessi generali: ciò è corroborato dal principio di sussidiarietà sociale formalizzato dall'art. 118, 4° comma, Cost. Lo stesso soggetto, pur vestito da privato, può essere investito da regimi pubblicistici e dai corrispondenti controlli: accade, ad esempio, per le aziende pubbliche gestite in forma societaria me-

dianche le società “in casa” (cosiddette *in house*), le quali soggiacciono a controlli precipuamente pubblicistici, al punto da essere assoggettate alla giurisdizione contabile della Corte dei conti<sup>1</sup>.

Resta, sola peculiarità del rapporto pubblicistico, la sovraordinazione come espressione della potestà, a cui corrisponde una soggezione presidiata da un interesse legittimo: una sovraordinazione fondata su una riserva di legge (art. 97 Cost.). Il rapporto pubblicistico è fondato sulla sovraordinazione, e i profili di negoziazione, spesso incentivati, sono innesti privatistici per un migliore bilanciamento degli interessi coinvolti; il rapporto privatistico è espressione di eguaglianza, pariordinazione. In sintesi, il pubblico si esprime col provvedimento, il privato con l'accordo.

2. Ma la parità astratta, l'eguaglianza giuridica, deve fare i conti con le diseguaglianze di fatto: diseguaglianze con cui il diritto privato si è confrontato negli ultimi centocinquanta anni, da quando è attecchita la consapevolezza di porre rimedio a quelle situazioni di minorata capacità patrimoniale e organizzativa di determinate categorie di soggetti, che ne impedivano il realistico esercizio dell'autonomia.

Su questo punto sono di interesse alcune prolusioni tenute nella nostra Facoltà a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, in cui si considerano l'autonomia collettiva, l'autonomia sindacale, il rapporto tra strumenti pubblicistici e strumenti privatistici nel perseguire la finalità di superare, in determinati rapporti, le diseguaglianze di fatto<sup>2</sup>. Per il civilista contemporaneo l'espressione significativa di questa esigenza è data dalla protezione di consumatori ed utenti, e dalla disciplina dei relativi contratti, ora affidata ad un testo unico, il codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005 n. 206). Ma l'espressione più saliente, l'archetipo del fenomeno, è nel diritto del lavoro la cui rilevanza è tale da aver configurato una branca autonoma del diritto civile<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Da ultimo Cass. SS.UU., ord., 8.7.2016 n. 14040, in *Società*, 2016, 1162.

<sup>2</sup> Pubblicate nel volume *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. Caravale e F.L. Sigismondi, Napoli, 2014. Alludo, in particolare, a quella di F. FILOMUSI GUELFU, *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, 377 ss. spec. 392 ss., ed a quelle di C. VIVANTE, dai titoli, rispettivamente, *I difetti sociali del codice di commercio*, 399 ss., spec. 407 ss., e *Le nuove influenze sociali nel diritto privato*, 411 ss.

<sup>3</sup> Nel diritto previdenziale è tradizionalmente individuata una branca pubblicistica del diritto del lavoro.

Ciò apre, per il privatista, un'altra prospettiva di lettura del rapporto tra pubblico e privato: il pubblico rappresenta l'ingerenza dello Stato e delle amministrazioni pubbliche nelle attività private. Esso attecchisce nel privato mediante le norme inderogabili. L'interesse pubblico, dunque, esprime l'esigenza dell'inderogabilità; pubblico diviene sinonimo di inderogabile. L'ingerenza può avvenire attraverso enti pubblici che svolgono determinate attività e, più, in generale, tramite le norme inderogabili.

Questa prospettiva costituisce una nota peculiare del diritto privato, visto che l'attività amministrativa è integralmente retta da norme inderogabili. L'idea stessa di derogabilità può attecchire solo nell'ambito degli atti di autonomia privata, in tutte le loro manifestazioni. Le norme sono fatte per essere applicate: dunque, in linea di principio, sono intrinsecamente inderogabili. Il punto è che, quando si tratta di regolare quegli interessi che i privati gestiscono con atti di autonomia, il diritto sussidia l'autonomia privata, e interviene là dove occorre presidiare interessi ritenuti preminenti e per colmare le lacune dell'autoregolamentazione dei privati.

Qui va messa in luce la sedimentazione dell'inderogabilità ai vari livelli di normazione. La produzione di disposizioni inderogabili si è abbassata alla normativa secondaria: molte norme cogenti sono poste da atti amministrativi normativi, dettati da autorità amministrative indipendenti, e plasmano la disciplina di alcuni modelli contrattuali in applicazione dell'art. 1339 c.c.<sup>4</sup>.

Anche questa è una forma di sussidiarietà, che sta su un piano diverso da quelle, tradizionali, definite istituzionale (o verticale) e sociale (o orizzontale), e che contraddice quest'ultima quando la disciplina dettata dall'autorità amministrativa indipendente non scaturisce da un confronto con le categorie interessate<sup>5</sup>. Se la sussidiarietà sociale (art. 118, 4° comma, Cost.) pone un vincolo al legislatore e costituisce un criterio ermeneutico, la disciplina cogente va interpretata, dimensionata e finanche censurata alla luce del principio di sussidiarietà. In altri termini, dovrebbe essere la legge a "sussidiare" l'autonomia privata quando determinati interessi lo richiedono:

<sup>4</sup> Cfr. Cass., ord., 2.6.2012 n. 10730; Cass., ord., 13.7.2012 n. 11992; Cass., ord., 8.11.2012 n. 19333, in *Corr. giur.*, 2013, 603, con nota di GRONDONA; Cass. 31.10.2014 n. 23184.

<sup>5</sup> Mi sia concesso il rinvio al mio *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2014, 381 ss., spec. 390 s.

l'ipertrofia della normazione è, in sé, un danno; e lo è a maggior ragione se gli artefici delle norme non posseggono cultura e tecnica adeguate al compito.

3. Ma la questione di maggior interesse si pone là dove mancano norme che espressamente pongono un regime inderogabile. In questi casi si tocca la capacità speculativa ed elaborativa degli interpreti.

È tema ampiamente vagliato dai civilisti nell'ultimo ventennio, quello della giustizia contrattuale, con ciò intendendo l'esigenza che il contratto realizzi un assetto di interessi giusto. Qui il perseguimento dell'equilibrio contrattuale è affidato alle norme inderogabili, che costituiscono il primo parametro della giustizia contrattuale, nell'impedire o nell'imporre (artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c.) determinati assetti di interessi. Un approdo più recente impiega la buona fede come espressione della solidarietà (art. 2 Cost.)<sup>6</sup> per censurare determinati assetti di interessi, ed in particolare la compatibilità di clausole con il contesto negoziale in cui vengono inserite.

Quando l'inderogabilità viene veicolata attraverso norme elastiche si apre il varco ad un ventaglio di applicazioni potenzialmente illimitato. Avevo valutato con perplessità le prime applicazioni della buona fede come criterio per sindacare la validità di clausole contrattuali, scorgendo il rischio di arbitrarie menomazioni dell'autonomia privata<sup>7</sup>. Devo, però, constatare che, nel complesso, l'impiego della buona fede come parametro valutativo della validità di clausole<sup>8</sup> è stato praticato dalla giurisprudenza con sobrietà ed equilibrio, il che consente di esprimere un apprezzamento positivo.

Il problema è rilevante, e risalente, dinanzi all'ordine pubblico ed al buon costume. Essi costituiscono parametri di un'inderogabilità

<sup>6</sup> Cfr., tra le altre, Corte cost., ord., 24.10.2013 n. 248 e Corte cost., ord., 2.4.2014 n. 77, relativamente alla possibilità di applicare alla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) la regola che ammette la riducibilità della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).

<sup>7</sup> Cfr. il mio *I modelli contrattuali nella prassi bancaria per la concessione del credito alle imprese*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 271 ss., spec. 287 ss.

<sup>8</sup> Esso è divenuto dato normativo, sia pure nella specifica ipotesi delle clausole sul termine di pagamento, sul saggio degli interessi moratori, sul risarcimento per i costi di recupero, nell'art. 7 del d.lgs. 9.10.2002 n. 231 (contro i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali), nel testo novellato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. Il 2° comma dell'art. 7 cit. prevede che "il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza (...)".

che non è espressamente sancita. Il civilista vede nella nullità testuale, espressamente prevista, ed in quella virtuale, ricavata dal contrasto con una norma inderogabile in difetto di altro rimedio, il regime dell'atto di autonomia vietato (art. 1418 c.c.). Ordine pubblico e buon costume sono nettamente demarcati sul piano del regime giuridico. L'atto dispositivo che collide con il primo è nullo; per la collisione col buon costume vige la regola *in pari causa turpitudinis melior condicio possidentis* (art. 2035 c.c.), cioè una deroga alla ripetibilità dell'indebito: da qui l'esigenza di distinguere illiceità da immoralità.

A lungo la giurisprudenza ha interpretato restrittivamente l'art. 2035 c.c.<sup>9</sup>. Recentemente se ne è esteso il regime anche al versamento di danaro “per una finalità truffaldina o corruttiva (...) perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume”<sup>10</sup>. Il tema alimenta questioni e dubbi di non poco conto, che meriterebbero una riflessione non possibile in questo contesto, tra l'altro per cercare di comprendere come coniugare con la regola dell'irripetibilità la nullità che colpisce il contratto, visto che la prima cozza con l'inefficacia che impronta la nullità.

Un possibile angolo di osservazione, e di spiegazione, di questo regime, eccezionale, è nel constatare che esso assorbe integralmente il fenomeno entro la sfera del “privato”: l'immoralità del *solvens* sottrae la vicenda ai riflettori del diritto. In altri termini, ciò che è stato fatto, quantunque vietato perché immorale, era nella disponibilità dei privati. Nell'art. 2035 c.c. è stata vista anche una sanzione contro la turpitudine dello stesso *solvens*: ma il fatto è che l'immoralità impregna anche l'*accipiens*, ed anzi, nei fenomeni di corruzione, il danneggiato è un terzo.

In molte legislazioni straniere il buon costume è tracinato verso l'ordine pubblico “etico” e la dignità della persona<sup>11</sup>. Il passaggio dal buon costume alla dignità umana travalica ampiamente la sfera sessuale: il discorso investe le scelte di fine vita, le determinazioni in

<sup>9</sup> Da ricordare come il saggio di P. RESCIGNO, “*In pari causa turpitudinis*”, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, 1 ss., esordisca “si è quasi tentati di aggiungere, a mo' di sottotitolo, “come si cancella, da un codice, una norma”.

<sup>10</sup> Così Cass. 21.4.2010 n. 9441, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 1154 ss., con nota di S. MASCIANGELO, *La contrarietà al buon costume di contratti illegali o vietati*.

<sup>11</sup> G. TERLIZZI, *Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile. Aggiornamento*, 2016, 15 ss., dove ulteriori riferimenti, e spec. 23 ss.

materia sanitaria, l'interesse a non nascere malsani, la procreazione medicalmente assistita e la "locazione" di utero, la disponibilità del corpo. Qui si apre un orizzonte diverso, in cui la dignità<sup>12</sup> è espressione che può evocare i contenuti più vari e si carica di valori attinti da diverse esperienze e delle opzioni di fondo che ciascun interprete può introdurvi.

Difficilmente il tema può essere affrontato in astratto. Nel concreto possiamo constatare che l'ordine pubblico "etico" rappresenta un confine mobile della libertà dei privati: il suo nocciolo, negli atti di disposizione, è dato dall'intento filantropico, che ne segna al contempo la legittimazione e il limite. Esso impedisce quelle esplicazioni dell'autonomia privata animate da intento soltanto speculativo o ludico<sup>13</sup>.

4. Anche sul terreno privatistico si configurano attività funzionali<sup>14</sup>. Nei casi più rilevanti esse sono specificamente regolamentate. In questi "uffici" di diritto privato si annidano *munera* che perseguono mediatamente interessi collettivi: alludo, ad es., al curatore dell'eredità giacente (art. 528 ss. c.c.) ed all'esecutore testamentario (art. 700 ss. c.c.), all'amministrazione ed alla rappresentanza degli incapaci (art. 320 ss. c.c.) e di fondazioni (art. 25 c.c.).

Mentre in tema di rappresentanza degli incapaci il giudice può intervenire con poteri conformativi, nel caso di amministrazione di fondazioni (art. 25 c.c.) il controllo dell'autorità amministrativa può esercitarsi solo in forma radicale, mediante la sostituzione degli amministratori. A mio avviso si può ricavare dalle regole dettate per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci un criterio per plasmare di volta in volta, concretamente, il potere degli amministratori anche nelle fondazioni, perché anche in questo caso abbiamo la gestione di un interesse che l'interessato non può gestire direttamente.

<sup>12</sup> Evocata dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma opportunamente non definita né definibile, ma non per questo inafferrabile.

<sup>13</sup> Cfr. il noto c.d. caso Omega, deciso da Corte giust. dell'Unione europea, 14.10.2004, causa C-36-02 attinente al divieto, comminato dalle autorità tedesche, di praticare un gioco che simulava omicidi in un locale. La questione riguarda anche il "lancio dei nani" vietato in alcuni Paesi. Sull'ambito dei diritti fondamentali mi permetto di rinviare al mio *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2009, 23 ss., spec. 37 ss.

<sup>14</sup> Cfr. il mio *Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione dell'attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 403 ss.



Dagli uffici di diritto privato nascono, poi, incapacità speciali in ragione delle funzioni (cfr. l'art. 1471 c.c.).

5. Un altro versante in cui la prospettiva pubblico-privato viene in rilievo è quello degli *status* privatistici, che rispecchiano segmenti del diritto privato impregnati di profili pubblicistici. Quando si evoca uno *status*, si immagina una figura rigida, inderogabile, legata a condizioni della persona, caratterizzata da prerogative.

Ma ci sono *status* che derivano dai fatti, come lo stato di figlio, e *status* che derivano da atti negoziali, come quello di coniuge. Se, per i primi, il fondamento fattuale, genetico, segna la peculiarità della figura, per i secondi, si presenta un quadro sensibilmente diverso, in quanto lo *status* nasce dal negozio. Ciò induce a chiederci se, quando deriva da un atto di autonomia, lo *status* sia realmente qualcosa di diverso da un qualsiasi effetto negoziale destinato a rilevare *erga omnes*.

Naturalmente, la constatazione che, nel nostro ordinamento, il matrimonio non sia definito come un contratto non modifica la questione: ai fini effettuali esso è come un contratto, con la particolarità di creare una situazione giuridicamente rilevante per la collettività, cioè opponibile *erga omnes*. Ma questa forma di opponibilità non è estranea al contratto, non solo quando è ammessa dalla legge (art. 1372, 2° comma, c.c.), ma anche quando è un effetto intrinseco dell'atto di autonomia, come nel caso della nascita di soggetti collettivi<sup>15</sup>.

Questo deve far riflettere sulle scelte normative in tema di unioni tra persone dello stesso sesso. Il dibattito in proposito presupponeva una demarcazione di fondo: scelte basate sul contratto, dunque con effetti circoscritti alle parti ed un regime di maggiore libertà; scelte affidate allo *status*, cioè ad un modello paramatrimoniale. In sintesi: privatistica la prima, pubblicistica la seconda.

La recente normativa italiana (l. 20.5.2016 n. 76) è nel senso dello *status*. Ma cosa significa in concreto? Vuol dire che derivano, per previsione legale, diritti a favore dei membri dell'unione civile: diritti previdenziali, successori, nei confronti di terzi in merito alla tutela del *partner*. Ma questi effetti, in sé, sono qualcosa di diverso dagli effetti che la legge può collegare a qualsiasi contratto? Non è forse una petizione di principio istituire una differenza netta tra uno

<sup>15</sup> Sul punto rinvio al mio *L'ente privato come atto di autonomia*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 451 ss., e in *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, Torino, 2015, 161 ss.

*status* derivante da un atto di autonomia e gli effetti legali di un contratto?

Il matrimonio, l'unione civile non sono che atti di autonomia privata da cui derivano particolari effetti giuridici tra le parti e rispetto ai terzi. Questo fenomeno, tradizionalmente, si chiama *status*; ma non si configura una differenza radicale tra lo *status* e l'effetto inderogabile di un atto di autonomia privata. In definitiva lo *status* è plasmato dall'inderogabilità degli effetti. Tutto il moto verso la cosiddetta "privatizzazione" del matrimonio è stato un itinerario verso una più ampia disponibilità del rapporto da parte degli interessati, partito dall'esistenza della sola separazione per colpa ed approdato al divorzio, ora disponibile con maggiore speditezza.

6. Al principio di sussidiarietà sociale (o orizzontale) (art. 118, 4° comma, Cost.), esplicitato nella novella costituzionale del 2001, ho già fatto richiamo. In esso si annida un riconoscimento privilegiato dell'autonomia privata, che induce ad un ridimensionamento del rapporto con la sfera pubblica. Probabilmente il legislatore del 2001 non si prefigurava appieno i corollari di questa esplicita legittimazione costituzionale.

Mi limito ad alcuni esempi. Da quel principio scaturisce l'esigenza di privilegiare gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria, optando, nel dubbio, per la competenza arbitrale, giacché la decisione di controversie costituisce senz'altro un'attività di interesse generale. Dal momento che la sussidiarietà accredita l'autonomia privata al livello costituzionale, anche le norme inderogabili devono essere applicate a prescindere dagli schemi formali, calibrandole concretamente sugli interessi che esse intendono presidiare<sup>16</sup>.

Del resto la stessa Corte di cassazione, da qualche tempo, manifesta una opportuna propensione diagnostica nella gestione dell'inderogabilità, con la consapevolezza che essa debba essere praticata con modalità adeguate al caso concreto. La norma inderogabile non rappresenta un'ascia sull'autonomia privata, ma lo strumento per perseguire od impedire determinati fini, sicché va applicata in chiave teleologica e proporzionata agli interessi che presidia. Il principio di

<sup>16</sup> Per maggiori esplicazioni in questo senso rinvio al mio *Contratti misti: variazioni sul tema*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, 87 ss., spec. 112 ss.

sussidiarietà sociale corrobora questa prospettiva perché porta a ritenere che l'inderogabilità opera solo quando è necessario.

La sussidiarietà incide anche sulla teoria delle fonti. Siccome quella di normazione è senz'altro attività di interesse generale, la legittimazione delle fonti private ne è sicuramente accresciuta<sup>17</sup>. Sarebbe, tuttavia, superficiale immaginare che ciò possa alimentare una rinnovata fiducia per gli usi, il cui declino – con l'eccezione del diritto del lavoro<sup>18</sup> – si spiega con la constatazione che essi nascono dall'imposizione delle parti più forti e meglio organizzate: donde la progressiva proliferazione di norme imperative secondarie, a cui accennavo prima. Norme imperative secondarie a cui corrisponde, nell'esperienza lavoristica (cfr. l'art. 2113, 1° comma, c.c.), la contrattazione collettiva, che, nella disciplina dei rapporti di lavoro, costituisce un archetipo della sussidiarietà. La saldatura, recente, della prassi aziendale con la contrattazione collettiva ne accredita la perdurante vitalità.

Ai modelli di contrattazione collettiva nel mondo dei "lavori", cioè di megacontrattazione con funzione precipuamente normativa, corrispondono, negli altri settori privatistici, i codici di autodisciplina, tra i quali vanno annoverati i codici deontologici. In mancanza di queste fonti normative private, la prassi continua a germinare dalla forza, e per questo va valutata con la necessaria cautela. Ne è una attestazione la prima norma di legge che esplicita la possibile iniquità della prassi, l'art. 7-*bis* del d.lgs. 9.10.2002 n. 231, introdotto dalla l. 30.10.2014 n. 161, che è, appunto, rubricato "prassi inique"<sup>19</sup>. Ecco: quando il "privato" esagera, il "pubblico" deve sussidiarlo.

<sup>17</sup> Cfr. il mio *Regole deontologiche delle professioni e principio di sussidiarietà: l'esperienza italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 764 ss.

<sup>18</sup> V., di recente, L. VALENTE, voce *Usi (diritto del lavoro)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale*, Aggiornamento, Torino, 2007.

<sup>19</sup> Esso dispone: "Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 [una norma che modula l'applicazione della nullità].

Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa la prova contraria.

Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'art. 6".